



*"Quel bambino accolto nella tua famiglia  
è la visita di Dio nella tua casa..."*

*don Leo*



*Casa di Accoglienza alla Vita  
Ali di Speranza*



*L'AFFIDO FAMILIARE*

## L'AFFIDO FAMILIARE

Da sempre la vita dell'uomo è legata alla casa, fa parte del suo essere e, nel corso della sua evoluzione, si porta dietro cambiamenti che la casa contraddistingue.

Ogni civiltà si riconosce nel suo vivere quotidiano facendo della casa una caratteristica essenziale.

L'uomo è famiglia ed una famiglia senza casa è un dramma.

L'uomo ha bisogno di una casa, essa è un diritto.

Noi che abbiamo una casa sappiamo bene cosa significa: calore, intimità, sicurezza, affetto, amore...

Cos'è l'uomo senza tutto questo?

Gesù Cristo, nel suo messaggio, ha dato una prova d'amore per i suoi promettendo loro una casa, una casa per l'eternità, nell'intimità con il Padre.

Sono anche questi i motivi per cui la **FONDAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA** insieme alla Associazione "**ALI DI SPERANZA**" ha pensato di offrire un piccolo contributo favorendo l'affido familiare.

Un sussidio è poca cosa, ma siamo certi che, in diversi casi, può essere d'aiuto a coloro che ancora hanno delle reticenze riguardo l'affido dovute a preconcetti e confusione d'idee.

La lunga esperienza della Casa di Accoglienza e lo sguardo allargato di "Ali di Speranza" ci dicono che, a livello culturale, l'affido familiare resta ancora una realtà avvolta da dense nubi.

## PER SAPERNE DI PIU'

CENTRO AFFIDI del Comune di Pavia; Via F.lli Cervi ang. Via Pampuri (Pavia); per info tel 333-5939472; sportello informativo tutti i giovedì dalle 11,00 alle 13,00.

Fondazione L'ALBERO DELLA VITA - Progetto affido -; Via Berlinguere 2/a (Borgare llo - PV); per info tel. 331.3316525; tel. 0382.933447.

### CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA

Belgioioso, Via XX Settembre 127

Tel. e fax: 0382 969081

E-mail: [belgioioso@casadiaccoglienza.it](mailto:belgioioso@casadiaccoglienza.it)

Giò 348 8205001

### ALI DI SPERANZA

Via XX Settembre 82

27011 Belgioioso (Pv)

Fax 0382 969081

E-mail: [ali.speranza@libero.it](mailto:ali.speranza@libero.it)

Luca 348 8205009

**Un sincero ringraziamento all'UNIONE GIURISTI CATTOLICI "Beato Contardo Ferrini" DI PAVIA per la preziosa collaborazione.**

*STAMPATO IN PROPRIO*

*Fond. Casa di Accoglienza alla Vita. Belgioioso. 0382 969081*

o che si trovino presso un istituto di assistenza pubblico o privato.

4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria



### Legislazione della Regione Lombardia

**L.R. 23/99 «Politiche regionali per la famiglia»**

**L.R. 34/04. «Politiche Regionali per i Minori»**

L.R. 3/08 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»

D.g.r. 24 maggio 2011 - n. IX/1772 (linee guida per l'affidamento familiare)

Siamo convinti che, quando qualcuno intraprende la strada dell'affido e apre le porte della propria casa, offre ad un bambino la possibilità di sbocciare alla vita, sentendosi accompagnato.

L'affido familiare mette in atto alcune priorità che vedono il bambino assoluto protagonista della propria vita.

Prima della gratificazione delle persone affidatarie deve venire il vero bene del bambino e l'affido familiare permette di non oscurare le sue origini, la sua storia e i legami profondi del suo vissuto. Sappiamo che i bambini non hanno voce e sono le persone che hanno più diritti proprio perché deboli e indifesi.

L'affido permette di offrire al bambino il diritto più grande che è quello di mantenere (là dove è possibile) un giusto rapporto con i genitori naturali.

Sono davvero tanti i bambini che aspettano una famiglia. Dio Padre, che ha cura dei suoi figli, voglia benedire tutti coloro che hanno aperto le porte della propria casa per l'accoglienza e sia accanto a tutte le persone che si apprestano ad iniziare un percorso di affido familiare.



Don Antonio

## Cosa è l'affidamento familiare?

E' lo strumento che la legge prevede per aiutare un minore che vive in una condizione di temporanea difficoltà nella propria famiglia; è un programma di assistenza verso il minore e di sostegno della famiglia quando essa non è in grado di occuparsi di lui garantendogli un ambiente normale e completo per la sua crescita.



La difficoltà della famiglia naturale del minore è tale da non assicurargli l'assistenza morale e materiale necessaria e, quindi, l'ambiente familiare naturale non è idoneo alla sua crescita.

Attraverso lo strumento dell'affidamento, la legge vuole ribadire il diritto del minore di crescere in una famiglia idonea, privilegiando, nella scelta, una famiglia che abbia preferibilmente altri figli minori o una persona singola che sia in grado di assicurare il mantenimento e una relazione affettiva con il bambino; in via residuale, quando tutto ciò non sia possibile, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare e, in mancanza di quest'ultima, in un istituto di assistenza pubblico o privato.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

### Art.5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunità di tipo familiare

commi 1 o 2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.

4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.

## Qual è il suo presupposto?

E' la temporanea mancanza di un idoneo ambiente familiare per il minore.

## Quali sono le sue caratteristiche?



E' temporaneo: quando le difficoltà della famiglia naturale del minore vengono risolte, il bambino torna nella sua casa, con la sua famiglia.

E' sussidiario: è anche un vero e proprio aiuto alla famiglia del minore che è in difficoltà.

E' complementare: alla famiglia naturale del minore si affianca, senza sostituirsi ad essa, la famiglia affidataria.

E' interattivo: la famiglia naturale e quella affidataria operano insieme per il bene del minore.

## Chi può chiedere l'affidamento?

La legge prevede che possa essere una famiglia, con o senza figli (preferibilmente minori), ma anche una persona singola.

La legge non stabilisce vincoli di età rispetto al bambino affidato.

## Quali sono i requisiti richiesti per poter ottenere un bambino in affidamento?

La legge prevede due valutazioni:

una di tipo economico ovvero che la famiglia, o la persona singola, siano in grado di assicurare al minore il suo mantenimento e la sua istruzione; l'altra, di tipo personale ovvero che la famiglia o la persona singola, siano in grado di dare la necessaria disponibilità affettiva ed educativa al minore aiutandolo nel momento di difficoltà della sua famiglia d'origine.



*(Vedi pag. 17 Legge 04-05-83 N° 184 come mod. dalla Legge 28-03-2001 N° 149 comma 1-2)*

## Da chi è disposto?

Se l'affidamento prende avvio attraverso il servizio sociale locale, che agisce con il consenso dei genitori del minore (o del genitore che esercita la potestà sullo stesso o del suo tutore), si definisce consensuale, perché il consenso della famiglia naturale è espresso e il Giudice Tutelare, presso il Tribunale del luogo in cui si trova il minore temporaneamente in difficoltà, lo convalida.

Quando, invece, manca l'assenso dei genitori o del tutore, provvede con un decreto il Tribunale per i Minorenni e si

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi).

### Art. 4.

1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

2. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni.

3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei

## Art. 2.

Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.

4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia.

5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo

definisce giudiziale perché è il provvedimento del Tribunale che dispone ciò che si ritiene sia la migliore soluzione per il minore. E' stata recentemente introdotta, nella disciplina civilistica, la previsione che anche il Giudice del merito, nell'ambito di un giudizio di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio possa disporre l'affidamento familiare in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori.

La novità è che tale istituto viene introdotto formalmente nella disciplina codicistica che regola i rapporti tra i genitori.

### Il minore che ruolo ha?

Il minore è il protagonista principale dell'affidamento, perché il fine è quello di proteggere i suoi bisogni, le sue necessità fisiche, psicologiche, affettive e relazionali e partecipa attivamente in questa fase, volta alla ricerca della soluzione migliore per il suo bene. Se ha già compiuto 12 anni, viene sentito nell'ambito del procedimento di affidamento, così come viene sentito se è ritenuto maturo (cioè con capacità di discernimento) anche se non ha ancora compiuto i 12 anni.



## Quali bambini posso essere oggetto di affidamento?

Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori, anche non cittadini italiani, che si trovano nel territorio dello Stato.

## Il provvedimento di affidamento cosa prevede?

Le motivazioni dell'affido, la sua durata e le modalità di come l'affidatario deve esercitare i poteri ( in merito a educazione, istruzione e assistenza del minore);

le modalità con cui i genitori del minore e il nucleo familiare d'origine possono mantenere i rapporti con il minore; la responsabilità genitoriale sul minore affidato non viene meno con il provvedimento di affido. Il provvedimento individua anche il Servizio Sociale responsabile del programma di assistenza e vigilanza, il quale tiene costantemente informato il Giudice Tutelare o il Tribunale per i minorenni che ha disposto l'affido sull'andamento del programma di assistenza del minore.




2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono, con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.

4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore, si applicano gli istituti di cui alla presente legge.

5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento».





ne dei ruoli tra i diversi soggetti coinvolti nel percorso affidatario.

Le linee guida sono state concepite, quindi, come uno sussidio per le famiglie, sia interessate all'accoglienza dei minori in difficoltà, che quelle che hanno già intrapreso l'accoglienza di minori e per quelle d'origine dei minori in affidamento familiare; i Comuni, i soggetti titolari della gestione dei progetti di affidamento familiare; le Aziende sanitarie locali; le associazioni familiari; le reti familiari; i professionisti impegnati nel supporto alle famiglie affidatarie e d'origine dei minori bisognosi; i Tribunali per i Minorenni; i Giudici tutelari presso i Tribunali ordinari; gli Avvocati che si occupano di tale settore; i Tutori ed i Curatori speciali dei minori.

*(Vedi pag. 22 Dgr 24/05/2011 N° IX/1772)*

**Legge 04/05/1983 n. 184 come mod. dalla Legge 28/03/2001 n. 149 - art. 337 ter, secondo comma, introdotto dal D. Legislativo n. 154 del 28.12.2013 che ha apportato modifiche al codice civile in materia di filiazione.**

## **Art. 1**

*1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia.*

Il servizio sociale è tenuto anche a riferire ai Giudici "sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza", al fine della durata dell'affido.

## **Quanto dura l'affido?**

Di regola l'affidamento non può superare i 24 mesi;

la proroga, oltre i 24 mesi, è sempre disposta dal Tribunale dei minorenni se la sospensione dell'affidamento viene valutato dannoso per il minore, anche se l'affido è stato adottato dal Giudice Tutelare (affido consensuale).

## **Quando e come termina l'affido?**

Termina con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, - Giudice Tutelare o Tribunale dei minorenni - quando è venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine del minore oppure nel caso in cui la prosecuzione dell'affidamento rechi danno al minore.

## **E se il minore non viene inserito in una famiglia?**

La famiglia deve essere la soluzione privilegiata ma vi sono casi in cui il minore di famiglie che si trovano in difficoltà temporanea viene inserito anche presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza, pubblico o privato.

La soluzione affidataria comunitaria per il minore, invece di quella in famiglia, può essere adottata in casi particolari nei quali la soluzione familiare risulti temporaneamente o permanentemente inopportuna, per l'età e/o per le problematiche inerenti alle condizioni e ai vissuti, e/o si riscontri la necessità di una soluzione comunitaria educativa diversa dalla famiglia e di accompagnamento, da parte di figure professionali adulte, nel superiore interesse del minore, ciò sempre tenendo conto dell'interesse del minore stesso.

*(Vedi pag. 18 e 20 Legge 04-05-83 N° 184 come mod. della Legge 28-03-2001 n° 149 Art. 4)*

### **Quali sono gli obblighi dell'affidatario?**

Il principale obbligo, connesso alla responsabilità dell'affidatario, è quello dell'accoglienza del minore presso la propria famiglia e del suo mantenimento; come un genitore, ma tenendo conto delle indicazioni della famiglia naturale del minore, deve educarlo ed assicurargli l'istruzione; l'affidatario deve assicurare al minore durante il periodo di permanenza presso di sé il rispetto delle sue relazioni, dei suoi affetti e della sua identità culturale, sociale e religiosa.

Deve proteggere la situazione che sta vivendo il minore e la sua famiglia d'origine, garantendo alla stessa di mantenere i rapporti con il bambino. Non va dimenticato che il bam-

### **Quale ruolo ha la famiglia naturale durante il periodo dell'affidamento?**

La famiglia naturale deve essere coinvolta in tutte le fasi del progetto di affidamento; in tale fase ha diritto al sostegno e agli interventi socio-assistenziali. Durante il periodo di affidamento, la stessa, deve mantenere costanti rapporti con il minore e la famiglia affidataria perché, questa, non si sostituisca a quella naturale nella crescita e nell'educazione del proprio figlio. Deve tenere anche costanti rapporti con i Servizi sociali, in vista di un'attiva collaborazione per superare le proprie difficoltà e al fine di far rientrare in famiglia il minore, una volta superata la difficoltà temporanea. La famiglia naturale deve anche attenersi a quanto è previsto nel provvedimento di affidamento dell'Autorità Giudiziaria o concordato con i Servizi Sociali sui tempi e sulle modalità degli incontri con il figlio e con la famiglia affidataria.

### **Cosa prevedono le Linee guida emanate dalla Regione Lombardia?**

Il legislatore regionale, con l'emanazione, nel 2011, delle cd. Linee Guida per l'affidamento familiare, si è rivolto a tutti i soggetti che intervengono nel processo di affidamento, con lo scopo di promuoverlo e di valorizzare l'accoglienza in famiglia del minore; ha previsto la semplificazione dei percorsi per le famiglie affidatarie, con l'intento di addivenire all'integrazio-

Nel caso in cui entrambi i genitori affidatari lavorino, uno dei due ha diritto ad avvalersi dell'astensione obbligatoria dal lavoro prevista dall'art.6, 1 comma, della legge n.903 del 9/12/1977 e del trattamento economico relativo durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia, ma solo se il bambino non ha superato i sei anni di età.

### Quale è il ruolo del Servizio sociale?

Oltre a quello di responsabile del programma di assistenza, di vigilanza e di informazione al Giudice sull'andamento dell'affido, il Servizio sociale aiuta l'affidatario sia dal punto di vista educativo che psicologico ed è il tramite per far mantenere i rapporti tra il minore e la sua famiglia di provenienza; tale ruolo è mantenuto anche se il minore è ospitato presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato.

In definitiva, le figure professionali predominanti, coinvolte nel procedimento di affidamento, sono l'assistente sociale e lo psicologo.

*(Vedi pag. 22 Legge 04-05-83 N° 184 come mod. della Legge 28-03-2001 n° 149 Art. 5 comma 4)*



bino arriva nella nuova famiglia con la sua storia e le sue vicende evolutive; è quindi necessario che gli affidatari rispettino questo suo percorso, senza porsi in posizione critica. Questi aspetti saranno tutti contemplati nel provvedimento che dispone l'affidamento, sia esso consensuale o giudiziale, perché lo scopo dell'affidamento è comunque il rientro del minore nella propria famiglia.

Quindi, il provvedimento, di affidamento conterrà tutte le indicazioni sullo stesso e l'affidatario dovrà attenersi alle prescrizioni che sono state disposte o dal Giudice Tutelare o dal Tribunale dei minorenni - a seconda che sia consensuale, cioè in accordo con i genitori del minore, o giudiziale, ovvero quando manchi il loro consenso.

### Quali sono i diritti dell'affidatario?

L'affidatario si sostituisce temporaneamente ai genitori del minore ed esercita i poteri connessi con la "potestà parentale", oggi definita dalla legge responsabilità genito-



riale, in relazione ai rapporti con la scuola frequentata dal minore (firma sul diario scolastico, giustificazione delle assenze, autorizzazione alle uscite, gestione dei rapporti con l'insegnante...) e con le autorità sanitarie. Gli affidatari devono consultare e ottenere il consenso di chi esercita la potestà parentale (famiglia di origine o Tutore) in materia di interventi medico-sanitari che esulano dall'ordinario (es. un intervento chirurgico), mentre non occorrerà il consenso per la cura delle comuni malattie dei bambini; non possono altresì effettuare scelte autonome nei confronti del minore affidato relativamente alla confessione religiosa, ma devono concordarle con gli esercenti la potestà parentale.

L'affidatario deve essere preventivamente informato delle condizioni dell'affido che gli si propone, anche in attuazione di quanto proposto dal Tribunale per i Minorenni e può disporre di sostegno individuale, partecipando alle attività di sostegno (gruppi, colloqui, formazione ecc..) predisposte dai Servizi Sociali.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili, relativi al minore affidato, che hanno ad oggetto la re-



sponsabilità genitoriale (potestà) di affidamento e di adottabilità.

*(Vedi pag. 21 e 22 Legge 04-05-83 N° 184 come mod. della Legge 28/63-2001 n° 149 Art. 5 comma 1-3)*

### **Aspetti amministrativi e previdenziali**

L'ente locale corrisponde all'affidatario, indipendentemente dalla sua condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore. L'importo è variabile a seconda che si tratti di affidamento a tempo pieno o parziale, giudiziale o consensuale ed è regolato dall'ente locale.

In base alla normativa vigente, il Giudice Tutelare del Tribunale per i Minori, anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali siano erogati, temporaneamente, in favore del nucleo affidatario. Il lavoratore affidatario deve presentare la documentazione all'INPS che rilascia un'autorizzazione da presentare al datore di lavoro. Il contributo delle spese per l'affidamento non costituisce reddito. Nel modello 730 e Unico il minore, con residenza presso la famiglia affidataria, può essere indicato come minore affidato con diritto alla relativa detrazione.